



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 679/15/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DGT MULTIPLEX S.R.L., FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELERAMA”, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l’art. 8;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che *“I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera 337/15/CONS, del 28 maggio 2015 in cui si ordinava “[...] all'emittente televisiva in ambito locale “Telerama” di trasmettere, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, in sovraimpressione e in scorrimento, un messaggio recante l'indicazione di aver violato il divieto di diffusione di sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto, di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” facendo espresso riferimento al provvedimento dell'Autorità;

RILEVATO che la delibera è stata utilmente notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 29 maggio 2015;

RILEVATO che in data 12 giugno 2015 l'ordine non risulta ottemperato;

VISTO l'atto di contestazione n. 28/15/DCA/N.PROC/2644/EL del 31 luglio 2015, notificato in pari data;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità con atto di contestazione n. 28/15/DCA/N.PROC/2644/EL del 31 luglio 2015, notificato in pari data, ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telerama”, della società DGT Multiplex S.r.l. (già Telerama S.r.l.), la violazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 337/15/CONS. L'emittente aveva diffuso un sondaggio politico-elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015, così violando il divieto di cui al combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 28/2000 e dell'art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP. L'Autorità adottava, in data 28 maggio, la citata delibera, ordinando all'emittente di diffondere tempestivamente un messaggio relativo alla violazione commessa, al fine di ripristinare la par condicio in tempo utile per la fase del ballottaggio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Valutazioni dell'Autorità

Dall'istruttoria è emerso che l'emittente non ha ottemperato all'ordine dell'Autorità, contenuto nella delibera n. 337/15/CONS, così impedendo l'attuazione della misura di riequilibrio prevista dal legislatore. La società non ha presentato memorie, né ha richiesto di essere sentita in audizione in risposta all'atto di contestazione n. 28/15/DCA/N.PROC/2644/EL del 31 luglio 2015;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione, da parte della società DGT Multiplex S.r.l. (già Telerama S.r.l.), dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dei ricavi della società DGT Multiplex S.r.l. (già Telerama S.r.l.) come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio depositato, del 2012, pari a euro 1.351.336 (milletrecentocinquantunomilatrecentotrentasei/00), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestata con atto n. 28/15/DCA/N.PROC/2644/EL del 31 luglio 2015 nella misura del minimo edittale, pari ad euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società DGT Multiplex S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telerama*”, codice fiscale 02417780752, con sede legale in Brindisi, Strada Statale 7, Km 713+3000, ha violato l’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all’ordine di cui alla delibera n. 337/15/CONS ;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimila-trecentoventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 679/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 679/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci